

stesso riguardo per un paese dove già da cinquant'anni questi principii sono attuati. Come? Voi credete potere senza pericolo svincolare totalmente i fedecommissi in Piemonte, dove ieri ancora erano permessi, dove dodici anni fa erano in vigore le regie Costituzioni, e temereste di attuare lo stesso principio alla Liguria che già da cinquant'anni è preparata a ricevere la pienezza del beneficio?

Questo serve di risposta ad un altro obbietto dell'onorevole Farina, che, cioè, la nostra proposta verrebbe a perturbare gli interessi di qualche famiglia. Se un tal timore potesse muovervi, voi dovrete revocare il voto dell'altro giorno col quale fu pronunciata l'abolizione dei vincoli fedecommissari, e negato inoltre un qualsiasi compenso ai primi chiamati. Tanto maggiori saranno le perturbazioni che nasceranno in Piemonte dalla legge già adottata, quanto è maggiore ivi il numero dei fedecommissi rispetto alla Liguria, dove già da oltre cinquant'anni sono aboliti, e pochi rimangono degli antichi possessori.

È dunque giusta e conveniente la nostra proposta, e nulla perciò si oppone alla sua accettazione.

Posta la questione nei termini in cui l'abbiamo esaminata, voi già vedete, o signori, che cessano d'aver una forza qualunque le ragioni che furono egregiamente svolte dai nostri oppositori; imperciocchè, supponendo anche vere tutte le cose dette in contrario, essendo tuttavia innegabile che nessun diritto quesito sarebbe violato dal nostro articolo, sempre si dovrebbe esso adottare essendo utile e conveniente, e conforme al voto dell'intera legge.

Ciò mi dispenserebbe dal rispondere agli argomenti avversari. Pur tuttavia permettetemi che anche su questo punto io venga a chiarire brevemente la questione.

L'argomento unico sul quale si aggirano tutte le riflessioni contrarie è il seguente. La metà dei beni riservata all'immediato successore non è più nella proprietà dell'attuale possessore, perchè la legge del 1799 gliel'ha tolta, riservandogli il solo usufrutto. Questa proprietà fu liberamente devoluta all'immediato successore, sospesa solamente dalla condizione della sua sopravvivenza. Dunque il fedecommissario non esiste più, non vi è più vincolo da risolvere. La legge attuale non si potrebbe estendere ad un tal caso.

Voi già sentite, o signori, che questo argomento è fuori affatto della questione, perchè anche ammettendolo come vero ed esatto, pure se la proprietà della metà riservata è rimasta in sospeso, perciò appunto la presente legge può essere estesa a quel caso, e togliendo la sospensione, attribuire la proprietà all'attuale possessore.

Qui non vi sarebbe traslocazione di proprietà da una persona ad un'altra, come erroneamente osservava il deputato Farina; perchè a quest'effetto sarebbe necessario che la proprietà che si suppone tolta all'attuale possessore fosse già trapassata nell'immediato successore. Invece questo trapasso non si è ancora effettuato, e la proprietà sarebbe ancora in sospeso. L'immediato successore non esiste nemmeno ancora, e per sapere se ne esisterà uno, bisogna aspettare la morte dell'attuale possessore.

Ora è qui appunto dove sta la risposta all'argomento contrario. Come potete voi sostenere che il vincolo fidecommissario sia stato pienamente tolto dalle leggi liguri, che non vi sia più altro svincolamento da operare, quando siete forzati a confessarmi che la proprietà rimane in sospeso fino alla morte dell'attuale possessore? In virtù di qual titolo si opera questa sospensione, se non per forza di quel vincolo che voi avete voluto, almeno in questa parte e a quest'effetto, conservare? In virtù di qual titolo si presenterà l'immediato suc-

cessore, quando morrà l'attuale possessore, a reclamare la metà riservatagli, se non in forza delle tavole testamentarie ove è scritta la sua chiamata? E voi dite che il vincolo non esiste più, che nulla resta a fare alla legge?

Perchè la proprietà sia *irrevocabilmente* tolta al possessore, bisogna pure che sia data a qualcun altro. Ma l'immediato successore non può averla, perchè la sua persona è incerta, e non esiste fino alla morte del possessore.

Dunque la proprietà non è ancora trasferita in altri. Ed allora, poichè non è nè *irrevocabilmente* tolta al possessore che l'aveva, nè trasferita ancora in altri, bisogna pure concludere che lo svincolamento non è completo, e che noi possiamo completarlo e renderlo definitivo coll'attribuire la proprietà a chi deve averla, vale a dire all'attuale possessore.

Noi abbiamo pur inteso l'altro giorno proclamare altamente che l'essenza ed il necessario effetto della svincolazione è quello che la proprietà dei beni svincolati rimanga libera e disponibile nell'attuale possessore. È per questo che noi abbiamo senza discussione votato il primo paragrafo del terzo articolo. È per questo che abbiamo rifiutato qualunque compenso ai successivi chiamati. E ricordatevi ancora che il Ministero e la Commissione, quando proponevano di attribuire a questi chiamati qualche quota dei beni svincolati in via di equità, stabilivano però che la quota riservata, passasse *immediatamente ed irrevocabilmente* al primo od ai primi chiamati che fossero *attualmente* in vita. Perchè questo? Perchè riconobbero che non vi poteva essere vera e piena svincolazione, se la proprietà restava in sospeso, se essa non passava immediatamente ed *irrevocabilmente* in un'altra persona certa e determinata, ed *attualmente* in vita.

E per mostrarvi che il vincolo dura tuttavia in parte, per provarvi che l'attuale possessore non è in Liguria spogliato ancora *irrevocabilmente* della proprietà dei beni, supponete che prima della sua morte cessino interamente le linee chiamate dal fondatore del fedecommissario; cosicchè a quell'epoca non si trovi più esistere la persona dell'immediato successore.

Che avverrà in questo caso della metà riservata a quest'ultimo? Essa rimane tutta intera e libera nell'attuale possessore. Ma dunque non è vero che le leggi liguri abbiano *irrevocabilmente* tolta all'attuale possessore la metà riservata all'immediato successore, perchè questa metà resta a lui, se le linee chiamate si trovano estinte avanti la sua morte. Ed osservate che quest'effetto è dovuto allora non alla legge svincolativa, ma alle tavole testamentarie che furono lasciate in vigore, poichè sono esse che in questo caso attribuiscono al possessore la libera proprietà di tutti i beni. Or mentre vediamo che queste tavole sono ancora operative dopo il preteso svincolamento, potremo noi dire che il vincolo da esse imposto fu interamente tolto?

Ma se la cosa è così, per qual cagione non potrà il legislatore togliere questo resto di vincolo, e dichiarare che la proprietà della metà riservata nel 1799 debba essere in oggi libera nell'attuale possessore?

Altro noi non faremo con ciò, se non far cessare le vocazioni dell'istitutore, estinguere legalmente le linee chiamate, e far scomparire per effetto di legge la persona del successore immediato. E quel caso che anche secondo le leggi liguri si può verificare per effetto della naturale estinzione delle discendenze chiamate, verrebbe a verificarsi per l'estinzione legale delle medesime discendenze operate in forza della legge.

Dite ora dopo ciò, o signori, se noi avevamo o no ragione di sostenere che i beni fidecommissari in Liguria non erano